



COMUNE DI POZZALLO

PROVINCIA DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER L'ISTALLAZIONE E LA GESTIONE DEI DEHORS SU SUOLO PUBBLICO



Art. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento costituisce l'insieme delle norme amministrative e tecniche relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico per la collocazione di strutture di ristoro all'aperto annesse alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al successivo art. 2. I manufatti, pur essendo destinati ad un utilizzo prolungato nel tempo per una diversificata erogazione del servizio ai clienti, non possono alterare lo stato dei luoghi né incrementare il carico urbanistico, ma devono armonizzarsi con il contesto cittadino e costituire elemento di riqualificazione dell'ambiente urbano. Il Comune di Pozzallo, nell'ambito delle attività da intraprendere per lo sviluppo ed il sostegno del commercio, coordina e promuove iniziative di operatori che abbiano come obiettivo la riqualificazione urbana attraverso progetti di valorizzazione degli spazi pubblici. Le presenti norme determinano i criteri per l'inserimento ambientale e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento.
2. Attraverso il presente Regolamento è disciplinata l'occupazione della "strada", così come definita dall'art. 2 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e s.m.i. e del suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, mediante l'installazione di **dehor** stagionale e continuativo, con riferimento a:
 - Legge 25 novembre 2024, n. 177 "Nuovo Codice della Strada";
 - D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
 - L.R. 10 agosto 2016, n.16 "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"
 - D.P.R.S. 20 maggio 2022, n. 531/GAB, ai sensi dell'art.2 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.29 della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 "Regolamento Tipo Edilizio Unico della Regione Siciliana";
 - Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Tutti i Regolamenti Comunali che interagiscono con il presente.

Art. 2

DEFINIZIONI

1. Si definiscono "**dehors**" tutti gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto ad uso di un locale di pubblico esercizio di somministrazione, come statuito dalla legge 25 agosto 1991 n. 287.



2. Per **dehor stagionale** si intende la struttura, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi rinnovabili se posizionata nel centro storico, ed un anno per le restanti parti del territorio comunale;
3. Per **dehor continuativo** si intende la struttura, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
4. Con il termine **“suolo pubblico”** si intende il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico.
5. Per **“Centro Storico”**, ai fini del presente regolamento si intende la zona territoriale omogenea A identificata e perimetrata dal Piano Regolatore Generale in atto vigente nel Comune di Pozzallo nonché da ogni ulteriore strumento urbanistico vigente o sostitutivo di quelli in corso di validità.

Art. 3

DEHORS – CARATTERISTICHE GENERALI DELLE OCCUPAZIONI

1. I *dehors* sono costituiti dalle seguenti tipologie:
 - a. Tavoli e sedie.
 - b. Tavoli, sedie, ombrelloni.
 - c. Tavoli, sedie, pedane in legno e ombrelloni.
 - d. Tavoli, sedie, pedane in legno, ombrelloni ed elementi di delimitazioni costituite da fioriere.
 - e. Strutture precarie chiuse, realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche:
 - struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, pvc, legno) con montanti sottili;
 - tamponatura realizzata completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con apertura verso l'interno o scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche;
 - copertura in telo, vetro antisfondamento o policarbonato trasparente rigido similvetro. In questo caso, ai fini di protezione dall'irraggiamento solare nei periodi estivi è consentita l'installazione di tende oscuranti retrattili da montare sopra la copertura. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana. L'altezza esterna della struttura non può superare i metri 3.50 dalla quota di calpestio esterna.
 - pavimentazione con pedana in legno.
2. **Fatte salve fino alla naturale scadenza le concessioni vigenti alla data di approvazione del presente regolamento, la superficie massima dei dehors è pari al 50% della superficie di somministrazione del locale, per un massimo di 50 mq. È consentita, comunque, una superficie minima di 18 mq per ogni attività di somministrazione. Tutte le superfici sono subordinate al rispetto delle pertinenze, arretramenti e distacchi del presente Regolamento.**



Art. 4
TIPOLOGIA DI AREE OCCUPATE

1. I dehors, previsti all'interno della pertinenza esterna dell'attività, non devono interferire con caditoie e pozzetti di ispezione di sottoservizi e possono essere collocati nelle seguenti aree di suolo pubblico o privato ad uso pubblico:
 - a. nei marciapiedi, con larghezze almeno 3.00, possono essere collocati dehors della tipologia tipo a) di cui all'art.3 comma 2;
 - b. nelle aree o strade pedonali, possono essere collocati qualsiasi tipologie di dehors previste all'art.3 comma 2;
 - c. nei porticati pubblici o privati ad uso pubblico, possono essere collocati dehors della tipologia tipo a) di cui all'art.3 comma 2;
 - d. nelle strade di categoria E e F, possono essere collocati dehors della tipologia tipo d) ed e) di cui all'art.3 comma 2;
 - e. negli Spazi e/o aree pedonali e/o verdi posti di fronte o nelle adiacenze dell'esercizio, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, qualora il titolare assuma, per un periodo di tempo almeno pari a quello della concessione, l'obbligo di provvedere alla manutenzione 5 ordinaria di detti spazi/aree, previo parere dell'ufficio gestione verde urbano.
2. I dehors, possono essere collocati all'interno della pertinenza esterna dell'attività, ricavata dalla proiezione dei muri perimetrali dei locali dell'attività, come di seguito a seconda delle aree:
 - a. nei marciapiedi e nei portici, le occupazioni possono avvenire esclusivamente aderente al fronte dell'edificio, garantendo la fascia di rispetto di passaggio pedonale;
 - b. nelle aree e strade pedonali, nei casi di area priva di marciapiede, l'occupazione può avvenire aderente al fronte dell'edificio, nei casi di area provvista di marciapiede inferiore a metri 3, l'occupazione può avvenire aderente al marciapiede con una larghezza pari ad 1/4 della larghezza della strada, (calcolata escludendo la larghezza dei marciapiedi). Il Comune può in tali aree, redigere singoli progetti di decoro urbano, individuando specifiche aree per l'occupazione di suolo pubblico, a seconda della configurazione delle singole aree;
 - c. nelle strade, nel rispetto del Codice della Strada;
3. L'occupazione del suolo pubblico con dehor di regola è da consentire davanti l'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, entro le proiezioni dei fronti dell'esercizio stesso cui gli elementi di arredo si riferiscono, ad esclusione di casi particolari, da verificare di volta in volta, ove il contesto non renda ciò possibile, e per il quale potrà essere consentita l'occupazione di un'area nelle immediate vicinanze dell'attività autorizzata



sempre che ciò non sia in contrasto con le altre disposizioni previste dal presente regolamento e non sia in corrispondenza di finestre o altri punti luce, di passi carrai, davanti ad ingressi condominiali o vetrine di negozi.

4. È prevista la possibilità di annessione della superficie spettante al titolare confinante, con il consenso scritto dello stesso, per il periodo richiesto dal primo esercente. La superficie risultante non potrà comunque superare l'estensione massima prevista dalla somma delle due.
5. È facoltà del Comune, limitatamente alle aree interdette alla circolazione veicolare, di autorizzare la loro occupazione con dehors da parte di esercizi pubblici che insistono nelle immediate vicinanze, in questo caso è consentita l'occupazione del suolo pubblico e le autorizzazioni saranno rilasciate contemporaneamente equamente le diverse richieste, anche se pervenute in tempi diversi.
6. **Il Comune può individuare specifiche aree a cui viene riconosciuto particolare interesse pubblico, culturale, ambientale, sociale, in riferimento alle quali elaborare progetti di decoro urbano unitari oppure chiederne la redazione ai richiedenti di occupazione di suolo pubblico per qualsiasi tipologia di dehors prevista al comma 2 dell'art. 1, compatibilmente con la tipologia di area occupata, fatte salve le concessioni in essere, da sottoporre alla valutazione del Comune. I progetti di decoro urbano per specifiche aree a seconda della configurazione delle stesse, possono essere presentati all'Amministrazione comunale per l'approvazione, anche su iniziativa degli esercenti, richiedenti occupazione di suolo pubblico per qualsiasi tipologia di dehors prevista al comma 2 dell'art. 3, compatibilmente con la tipologia di area occupata.**
7. Quando il contesto non renda possibile la collocazione dei dehors sul marciapiede, può essere assentita l'occupazione delle aree attrezzate per la sosta (strisce blu e bianche) limitatamente a quattro o a cinque posti auto a seconda che gli spazi destinati a parcheggio siano collocati parallelamente al marciapiede ovvero perpendicolarmente e sempre che non si superi l'estensione del prospetto del locale che ospita l'attività di somministrazione;
8. In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita l'installazione di dehors.

Art. 5

ELEMENTI DI ARREDO E DI COPERTURA

1. Gli arredi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a. Sedie, tavoli, poltrone e/o divanetti da esterno;
 - b. ombrelloni, altezza massima da terra 3.50, di telo ignifugo, senza nessuna chiusura verticale di qualsiasi materiale, sono escluse pubblicità;
 - c. delimitazioni con fioriere, aventi altezza massima di 1.30 dal pavimento esterno;
2. Tavoli e sedie dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli saranno di forma rotonda, quadrata o rettangolare. Le sedie e le poltroncine saranno con o senza braccioli e dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento.



3. In presenza di più esercizi pubblici, deve essere prevista una soluzione quanto più unitaria possibile in coordinamento con interventi similari contigui per i dehors di tipo e.
4. Le strutture di arredo urbano devono avere carattere di provvisorietà, debbono comunque essere stabilmente poggiate al suolo, se necessario, mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione nel rispetto, quindi, della pavimentazione esistente.
5. L'installazione di queste strutture non devono rendere necessarie modifiche al fabbricato principale per adeguamenti normativi igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine il manufatto principale dovrà essere, alla data della richiesta, già conforme al regolamento di igiene e alla normativa in merito alla somministrazione in aree esterne ad esercizi pubblici.
6. Gli ombrelloni dovranno essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie;
7. Le tende a sbraccio, o a telo teso, sono costituite da uno o più teli retrattili fissate alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo.
8. Le coperture dovranno rispettare le seguenti soluzioni:
 - a. a cappottina:
 - con struttura centrale di sostegno a volta semicilindrica aperta o chiusa a testata;
 - con montanti perimetrali a volta semicilindrica aperta o chiusa in testata;
 - b. a padiglione:
 - con struttura in metallo e/o in legno, a piccoli moduli accostati di pianta quadrata e copertura a piramide;
 - a pianta centrale con struttura in metallo e/o in legno con copertura nervata o tesa;
 - c. a pergola orizzontale in alluminio, dotata anche di alette mobili orizzontali richiudibili in caso di pioggia;
 - d. a pergola in legno, dotata anche di teli quali elementi di oscuramento orizzontale;
9. Le fioriere o vasi ornamentali potranno avere forma cubica, di parallelepipedo o cilindrica, in ogni caso dovranno essere uguali tra di loro.
10. In ogni caso il materiale per le fioriere dovrà essere scelto in accordo con le componenti del dehor e con l'ambiente circostante, dovranno essere comunque mantenute in buone condizioni.
11. È consentita l'installazione di funghi riscaldanti funzionanti a gpl o butan gas, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, in colore preferibilmente acciaio.
12. I cestini sono ammessi purché in colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.
13. Tutte le occupazioni ricadenti in tutte le aree assoggettate a tutela storico ambientale di cui al Codice dei Beni Culturali di suolo pubblico, per garantire il decoro urbano e l'armonico



inserimento urbano dei dehors, , dovranno essere sottoposte al parere della Soprintendenza dei BB.CC.AA.

14. Per svolgere l'attività di somministrazione nei dehors, dovrà comunque essere acquisito relativo parere igienico sanitario preventivo di competenza della locale ASL in quanto estensione di pubblico esercizio, luogo di lavoro e sosta di persone, nonché luogo di somministrazione di cibi e bevande.

Art. 6
DISTANZE

1. Le occupazioni devono rispettare le seguenti distanze minime:

- a. ml. 0,75 dall'apertura più vicina (portone, finestra, saracinesca, etc.);
- b. ml. 2,00 da attrezzature e/o arredi pubblici;
- c. ml. 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole, chioschi, etc.;
- d. ml. 15,00 dalle colonnine più esterne degli impianti di distribuzione carburante;
- e. ml. 2,00 da arredi urbani, alberi, aiuole, intendendosi per aiuola uno spazio verde della quadratura di almeno 4 mq., ed escludendosi dalla categoria di arredi urbani i sistemi di illuminazione pubblica, i complementi per le sistemazioni stradali quali tombini, recinzioni di parchi, dissuasori di velocità, contenitori di rifiuti; qualora in prossimità della area chiesta in concessione siano posizionati panchine, fioriere, cestini e comunque elementi non stabilmente infissi al suolo, dovrà prioritariamente essere valutata la possibilità di autorizzarne al concessionario lo spostamento a propria cura e spese in modo tale da consentire il rispetto delle distanze.
- f. ml. 2,00 da piste ciclabili;
- g. ml. 15,00 lungo l'asse viario dal segnale di fermata dei mezzi pubblici.

9. Tutte le occupazioni devono garantire una fascia di rispetto per il passaggio pedonale di metri 2.00, libera da qualsiasi occupazione.

10. Tutte le occupazioni devono garantire il passaggio riservato per i mezzi di soccorso e di mezzi delle Forze dell'Ordine di metri 3.00.

11. Le occupazioni che interessano la sede stradale, dovranno sempre e comunque rispettare il Codice della strada e ottenere l'ordinanza per la delimitazione della sede stradale.

12. Ai sensi dell'art. 20, comma 1 del Nuovo Codice della Strada “*sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale*”.

13. Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Nuovo Codice della Strada “*Nei centri abitati, (...) l'occupazione dei marciapiedipuò essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m(...) Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria*”.



14. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci proiettate dalle lanterne semaforiche o creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale (e/o del traffico veicolare), fermo restando il divieto di occupazione sulle corsie di canalizzazione.
15. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.
16. La distanza dall'intersezione stradale non deve essere comunque mai inferiore a cinque metri, e va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore Polizia Municipale, competente in materia di viabilità e traffico.
17. Il Comune per ravvisata necessità, può ordinare l'immediato sgombero della struttura occupante lo spazio pubblico con ordinanza contingibile e urgente;

Art. 7

LIMITAZIONI, DIVIETI, PRESCRIZIONI

1. Non è consentito installare un dehor o parti di esso:

- a. In zone pubbliche riguardanti aree verdi, aiuole, marciapiedi, sede stradale destinata alla pubblica circolazione, alberature anche singole, qualora inibiscano completamente gli spazi pubblici a fruizione collettiva;
 - b. Sugli attraversamenti pedonali, sui passaggi pedonali, sugli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria e, in ogni caso, sulla parte di sede stradale dove l'ente proprietario abbia istituito divieti di fermata e/o di sosta o dove per legge la sosta e/o la fermata siano vietate;
 - c. Su zone che possono occultare la vista di segnaletica verticale o orizzontale, di toponomastica, di targhe, lapidi o cippi commemorativi, illuminazione autorizzati dal Comune;
 - d. Se vi è interferenza con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione se non nei casi esplicitamente ammessi in sede di autorizzazione/concessione previo specifico nulla osta da parte degli uffici dei Settori competenti;
 - e. In prossimità di intersezioni viarie;
 - f. Su parti che possono ostacolare la visuale di sicurezza;
 - g. Sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali che interessano l'intera sezione del marciapiedi o dello slargo;
 - h. Sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi per il transito pedonale dei disabili;
 - i. In tutti quei casi in cui, comunque, l'occupazione sia in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada;

2. I manufatti non devono interferire con:



- a. i passi carrabili;
 - b. i passaggi e/o attraversamenti pedonali;
 - c. le corsie riservate ai mezzi pubblici;
 - d. gli spazi di fermata dei mezzi pubblici;
 - e. gli stalli, i raccordi, le rampe, i corridoi e le corsie di transito riservati ai soggetti invalidi;
 - f. gli spazi riservati ai veicoli in servizio pubblico di piazza;
 - g. le uscite di sicurezza o le vie di fuga;
 - h. gli spazi riservati ai cassonetti per i rifiuti;
 - i. gli spazi riservati con apposita segnaletica ai servizi di emergenza o igiene pubblica;
3. I manufatti non devono, altresì occultare:
- a. la segnaletica stradale, orizzontale e verticale;
 - b. le luci segnaletiche e/o semafori;
 - c. i varchi di entrata/uscita di uffici pubblici, scuole, ospedali, condomini, caserme, teatri, luoghi di pubblico spettacolo, chiese, siti museali, monumenti, ed ogni altro sito di interesse pubblico.
4. Nell'area pertinenziale degli edifici vincolati ai sensi del D.lgs n. 42 del 22/01/2004 dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA;
5. Tali strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità del titolare; qualora vengano meno a seguito di incuria, le caratteristiche tali a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Comune ordinerà l'immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla sua presenza sono a carico del titolare;
6. Nei dehors, quando chiusi, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale;
7. Non è ammessa l'affissione di cartelli pubblicitari o volantini o schermature di alcun genere, fatta salva l'eventuale insegna con il nome del locale, la quale dovrà essere autorizzata con apposito provvedimento;
8. Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Urbana, oltre al Codice Civile;
9. L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività, in caso di cessazione dell'attività la struttura andrà pertanto rimossa a carico del titolare dell'attività;
10. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto;
11. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda;
12. Per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario produrre il preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale.
13. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
14. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi



- necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
15. Ove si dovessero trovare due esercizi l'uno di fronte all'altro ovvero attigui, se concedendo ad entrambi l'autorizzazione/concessione non dovesse rimanere lo spazio previsto al comma precedente, si darà la precedenza all'esercizio, che avrà presentato la domanda per primo.
 16. Ove il locale per il quale è stata presentata l'istanza di occupazione del suolo pubblico si affacci su distinte viabilità con diversi ingressi ed una delle aree interessate all'occupazione del suolo sia ubicata, più o meno frontalmente, ad altro esercizio di somministrazione, sarà possibile concedere l'occupazione del suolo pubblico per entrambe le aree prospicienti l'esercizio solo a condizione che l'interessato produca una dichiarazione attestante la mancanza di interesse ad installare un dehor da parte dell'esercente frontale il quale, non avendo la possibilità di installare in altro spazio il dehor, potrebbe avere interesse ad occupare la medesima area.
 17. Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehor, si debba tener conto del fronte dell'esercizio pubblico sito al piano terra.
 18. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata e di sosta.
 19. Nei casi in cui ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità - finalizzate alla salvaguardia dei diritti dei residenti, della vivibilità del territorio, della normale mobilità, nonché alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano e dei beni culturali - rendano non tollerabile la concessione di ulteriori occupazioni di suolo pubblico per la collocazione di dehors, con deliberazione del Consiglio comunale su proposta della Giunta Comunale potranno essere individuate specifiche strade o aree in cui non è ammesso il rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico.
 20. Possono essere consentiti l'installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento nonché di illuminazioni esclusivamente con sistemi di autoalimentati, senza alcun impianto tecnologico fisso. I macchinari e sistemi di illuminazione dovranno essere certificati CEE.
 21. Per il riscaldamento possono essere utilizzati radiatori dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento, alimentati da bombole con capacità non superiore a 15 kg. Gli irradiatori devono essere certificati, collocati in modo da non intralciare il passaggio dei clienti e, se posti sotto tende e/o ombrelloni, questi dovranno essere costituiti da materiale ignifugo.
 22. I manufatti collocati dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità del titolare.
 23. Nei dehors dovranno essere garantiti i requisiti di salubrità e benessere ambientale.
 24. I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.
 25. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate, tali da costituire fonte di pericolo e devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.



26. Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme di legge e regolamentari, oltre che con il Codice Civile.

Art. 8

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private ad uso pubblico di cui al presente Regolamento possono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo provvedimento concessorio costituente titolo per l'occupazione stessa.
2. Tale provvedimento è rilasciato dal SUAP previo parere del Comando di Polizia Municipale, del Servizio Edilizia Pubblica e Privata ed eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di enti terzi (Genio Civile, Soprintendenza BB.CC.A.A., Vigili del Fuoco).
3. L'istanza per ottenere l'autorizzazione/concessione all'occupazione del suolo pubblico di cui al presente Regolamento deve essere indirizzata al Dirigente del Settore VIII Urbanistica e Sviluppo Economico e presentata in bollo al protocollo generale del Comune almeno 30 giorni prima della data per l'installazione del dehors, entro il detto termine, salvo l'interruzione dei termini dovuta alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, dovrà concludersi il relativo procedimento di rilascio.
4. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato:
 - a. **Istanza** redatta sul modello specifico (allegato 1 al presente Regolamento);
 - b. **Ubicazione**, in scala 1:2000 nella quale sia individuata l'area oggetto di richiesta di concessione di suolo pubblico con evidenziazione della ZTO e di eventuali vincoli;
 - c. **Elaborato Progettuale scala 1:200** nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione dell'assetto viario vigente nell'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale, di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali, di chiusini per sotto servizi e quant'altro possa rilevare;
 - d. **Elaborato Progettuale scala 1:50 e Relazione Tecnica Descrittiva**, in cui siano indicate le caratteristiche della struttura nonché piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione e della distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio per quanto riguarda aperture, materiali di facciata ed elementi architettonici nonché ai materiali e colori degli arredi;
 - e. **Documentazione fotografica** dell'area da occupare e del contesto attorno all'area stessa con planimetria dei punti di ripresa fotografica;
 - f. **Dichiarazione Asseverata** a firma del tecnico incaricato (allegato 2 al presente Regolamento) che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e che si è disposti a rispettare tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento nonché quelle che il Comune intenderà prescrivere a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - g. **Copia ricevute** attestanti il pagamento dell'intero periodo relativo all'ultima autorizzazione concessa per la medesima attività;
 - h. **Atto di Impegno** da parte del richiedente ad assumersi tutti gli obblighi previsti dal Regolamento per la disciplina di istallazione e gestione Dehors del Comune di Pozzallo;
 - i. **Nulla osta del condominio** nel caso in cui l'installazione sia realizzata alla base di un edificio condominiale;



- j. **Autorizzazione Capo del Compartimento Marittimo** all'occupazione dell'area e alla realizzazione delle opere rilasciata dal capo del compartimento ai sensi dell'art. 55 del Codice della navigazione, se l'area richiesta per l'occupazione ricade in una zona di trenta metri dal demanio marittimo ed è prevista l'installazione di strutture di copertura e/o di riparo laterale;
 - k. **Autorizzazione del Genio Civile ex art. 18 della legge n. 64/1974**, se nell'area richiesta per l'occupazione è prevista l'installazione di una struttura di copertura comunque realizzata, ad eccezione di ombrelloni e strutture leggere in alluminio;
 - l. **Autorizzazione della Soprintendenza ai BB.CC.AA.**, se l'area richiesta per l'occupazione ricade in zona sottoposta a vincolo, fatta eccezione per i casi esclusi dalla autorizzazione paesaggistica previsti dal D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, allegato A, punto A17 (*installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo*);
 - m. **Polizza fidejussoria**, per un importo pari a 2 volte alla tariffa da corrispondere al Comune di Pozzallo a titolo di occupazione di suolo pubblico avente durata uguale all'autorizzazione/concessione di occupazione del suolo pubblico.
5. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehor stagionale è rilasciata per un periodo non superiore a 6 mesi rinnovabili se posizionata nel centro storico, ad un anno per le restanti parti del territorio comunale, così come disposto all'art. 2 comma 2, ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli artt. 9 e 10.
 6. La concessione, per dehor continuativo può essere rilasciata per un periodo pluriennale fino ad un massimo di 3 anni.
 7. Acquisiti la documentazione e i pareri previsti al comma 4 del presente articolo, in caso di esito positivo degli stessi, il SUAP invierà a mezzo di PEC al competente Settore tributi, schema del provvedimento contenente tutti gli elementi necessari a determinare la tariffa dell'occupazione del suolo pubblico riferita sia alla semplice autorizzazione che a quella della concessione, comprensiva del canone annuale. Lo stesso ufficio, quantificata la tariffa, avrà cura, sempre a mezzo di PEC, di comunicare al SUAP, l'importo determinato, le modalità di versamento ed ogni altra condizione, presupposto o vincolo che sarà ritenuto utile.
 8. **Acquisita la dimostrazione dell'avvenuto versamento della tassa occupazione del suolo pubblico e del versamento della cauzione di cui ai successivi commi si procederà al rilascio del provvedimento che sarà inviato o notificato al titolare dell'esercizio e in copia a tutti gli uffici e/o settori coinvolti nel procedimento.**
 9. **Prima dell'inizio dell'installazione dei dehors deve essere redatto apposito verbale nel quale verrà descritta la consistenza e l'integrità dello stato dei luoghi in contraddittorio con il competente Settore Urbanistica - Sviluppo Economico e Polizia Locale.**
 10. Allo scadere della concessione si dovrà redigere altro verbale in contraddittorio con i competenti uffici sopra indicati con il quale si accarterà l'integrità di quanto concesso.
 11. **Non possono essere rilasciate né rinnovate autorizzazioni o concessioni all'uso del suolo pubblico a favore di quei soggetti nei confronti dei quali è accertata una pregressa morosità in relazione alla concessione di suolo pubblico per la realizzazione e il mantenimento di un dehor;**
 12. Il soggetto richiedente è obbligato a rimuovere tutti gli elementi che compongono il dehors allo scadere dell'autorizzazione/concessione e a ripristinare lo stato dei luoghi ove dalla installazione delle strutture siano provocati danni alla pavimentazione stradale, alle alberature, al verde o ad altri beni di proprietà pubblica. A garanzia dell'esatto adempimento



- degli obblighi assunti deve essere stipulata **idonea polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale**, per un importo pari a 2 volte alla tariffa da corrispondere al Comune di Pozzallo a titolo di occupazione di suolo pubblico; la polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale dovrà avere durata uguale all'autorizzazione/concessione di occupazione del suolo pubblico.
13. Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dall'ufficio competente con propria determinazione, su richiesta dell'interessato.
14. Qualora la rimozione dei dehors non sia stata eseguita entro i termini indicati nell'autorizzazione/concessione, o non si provveda a ripristinare, a seguito dei danni provocati lo stato dei luoghi, nei tempi assegnati, si procederà con diffida ad adempiere entro 5 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali l'Amministrazione Comunale, vi provvederà direttamente e incamererà la fidejussione o il deposito cauzionale fatto salvo il recupero della maggiore spesa.
15. Ad eccezione del Centro Storico, la detta polizza fidejussoria non è dovuta nei casi di occupazione del suolo pubblico con le seguenti tipologie: tavoli, sedie, poltroncine, pance, ombrelloni,
16. tende a sbraccio e ogni qual volta non sia necessario intervenire sul suolo pubblico per posizionare i dehors.

Art. 9

RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER DEHORS IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI

1. In occasione di eventi e/o manifestazioni particolari quali feste, manifestazioni, mostre, spettacoli, fiere, ed eventi similari, è possibile il rilascio di autorizzazioni per l'istallazione di dehors; in tali ipotesi la durata dell'autorizzazione non potrà superare quella dell'evento e/o della manifestazione e la relativa domanda dovrà essere prodotta entro il termine massimo di 20 giorni dall'inizio dell'evento e/o della manifestazione stessa.
2. Gli elementi di dehors consentiti sono quelli di cui alla lettera a) e b) dell'art. 3 e l'istanza dovrà essere corredata dalla sola documentazione di cui all'art. 8 comma 4 lettera a), b), c), f), g) del presente regolamento.
3. In occasione degli eventi di cui al comma 1 del presente articolo, è possibile l'istallazione di gazebo per consentire l'effettuazione di mostre d'arte, di artigianato e simili; i gazebo devono avere struttura leggera in metallo o legno e telo ed avere un'altezza massima di ml 3,50.
4. È esclusa l'istallazione di gazebo per consentire attività estemporanea di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che diversa disposizione di legge dovesse consentirlo.

Art. 10

PROROGA DEI DEHORS STAGIONALI

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehor stagionale può essere, prorogata previa presentazione, **non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza**, di istanza in bollo, con allegate la dichiarazione di conformità. Entro detto termine dovrà concludersi il relativo procedimento di proroga; in caso contrario l'autorizzazione di cui si chiede la proroga si riterrà valida fino alla definizione del procedimento.
2. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di istallazione non potrà superare i sei mesi rinnovabili.



Art. 11
RINNOVO DEHORS

1. L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con **dehors stagionali** può essere rinnovata alle stesse condizioni per la quale è stata rilasciata previo parere positivo del Settore Polizia Municipale.
2. L'istanza in bollo per la richiesta di rinnovo va presentata al SUAP entro il termine perentorio di **30 giorni dalla scadenza** del termine ultimo previsto dalla concessione.
3. I termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione al rinnovo sono stabiliti in 30 giorni. Il Responsabile del Settore preposto al rilascio del provvedimento deve dare comunicazione dell'avvenuta domanda di rinnovo dell'autorizzazione, entro 10 giorni, al settore Polizia Municipale. Il Settore Polizia Locale dovrà comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del precedente rilascio dell'autorizzazione.
4. Il SUAP comunicherà, anche per via informatica, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione al Settore Polizia Municipale oltre che al richiedente.
5. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione, non abbia potuto installare il dehor per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.
6. Non è previsto il rinnovo per i dehors a carattere continuativo i quali, allo scadere della concessione, sono tenuti o allo sgombero e ripristino dell'area concessa o alla richiesta ex novo di una nuova concessione.

Art. 12
SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

1. Alla scadenza dell'autorizzazione/concessione o in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehor, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area.
2. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehors, addebitando le spese all'esercente.
3. **I dehors a carattere continuativo di cui all'art. 2 c.3 del presente Regolamento interessati al mantenimento dell'installazione, al fine di evitare la rimozione delle installazioni e il ripristino dell'area dovuti alla scadenza della concessione, sono tenuti alla trasmissione al SUAP di una istanza ex novo, comprensiva di tutti gli allegati previsti all'art. 8 comma 4 lettere a,b,c,d,e,f,g,j,k,l,m entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di scadenza del titolo concessorio.**

Art. 13
DIVIETI

1. Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e materialmente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi di esposizione attrezzati e a temperatura controllata finalizzati a migliorare la qualità dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria (pacchetto igiene REG CE n. 852/2004) e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. È vietata qualsiasi diffusione di musica nel dehor tramite impianto di amplificazione. In ogni caso non deve essere arrecato pregiudizio al riposo delle persone. Dovrà essere pertanto



salvaguardato il diritto dei terzi al rispetto dei limiti di inquinamento sonoro dettati dalla Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e dai connessi regolamenti attuativi.

3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
4. Nell'ipotesi in cui nei dehors vengono installati impianti rumorosi (gruppi elettrogeni o altro) dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico
5. L'Amministrazione Comunale resta in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità connessa al rilascio della concessione.

**Art. 14
ORARIO**

1. Il dehor osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.
2. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio di dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato; gli ombrelloni a copertura dovranno essere chiusi in caso di vento e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbraccio a copertura dovranno essere riavvolte durante la notte.
3. La violazione delle superiori disposizioni implica l'applicazione di sanzioni pecuniarie, nonché in caso di recidiva la revoca della concessione.
4. L'orario di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo può essere modificato con ordinanza del Sindaco.
5. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, tavoli, sedie ed ombrelloni, dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno.

**Art. 15
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO**

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehor è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della stessa senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

**Art. 16
SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO**

1. Ogni qual volta nello spazio autorizzato per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori di manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, di pubblico interesse o del condominio ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario è tenuto a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors. In tal caso il Responsabile preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi.
2. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca di cui all'art. 14 dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.
3. Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento, che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati



motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture, addebitando i costi al concessionario.

4. Nel caso di sospensione dell'autorizzazione/concessione per motivi di interesse pubblico nel computo della sua durata si terrà conto del periodo in cui le strutture sono state rimosse.

Art. 17

DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAI DEHORS

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, si procederà all'incasso della Polizza Fidejussoria e, nel caso in cui l'ammontare dei danni dovesse essere superiore alla stessa, alla richiesta di risarcimento in danno al concessionario.

Art. 18

MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. È fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico autorizzato in perfetto stato igienico - sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato realizzato. In particolare:
 - a. è fatto obbligo di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una congrua distanza dall'esercizio;
 - b. è fatto obbligo di collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, dei contenitori di sufficiente capacità per il deposito dei rifiuti minuti;
 - c. è fatto obbligo di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede;
 - d. è fatto obbligo di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di idonea capacità e travasare il contenuto con adeguata frequenza, mentre i cestelli muniti di sacchetto devono essere opportunamente assicurati affinché ne risulti impedito il rovesciamento;
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione e comunque altri oggetti non autorizzati. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione/concessione ed in caso di inadempienza revoca l'autorizzazione/concessione ed ordina la rimozione del dehor addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni/concessioni.
4. Allo scadere del termine dell'autorizzazione/concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento di dehor.
5. La responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi dagli elementi che compongono i dehors resta a carico del concessionario.

Art. 19

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS



1. L'autorizzazione/concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. Agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio, gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purché all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;
 - b. Gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
 - c. La mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico - sanitarie;
 - d. I manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico-estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.
2. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. I provvedimenti di sospensione adottati per le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono adottati dal SUAP, su richiesta degli organi preposti al controllo del territorio, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati dalla diffida stessa.
4. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, sono accertati dal Corpo della Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni al SUAP, affinché questo provveda ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 20

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS

1. L'autorizzazione/concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. Le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - b. In caso di mancato pagamento della tariffa dovuta per l'occupazione del suolo pubblico;
 - c. In caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente utilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, salvo casi di forza maggiore, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
 - d. Al reiterarsi delle circostanze di cui all'art. 18 del presente Regolamento
 - e. violazione dei divieti di cui all'art.12
2. I provvedimenti di revoca adottati per le violazioni di cui sopra, adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione/concessione, previa notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati dalla diffida stessa.
3. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, sono accertate dal Corpo della Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione/concessione, affinché questo provveda ad adottare gli opportuni provvedimenti.



Art. 21
SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre violazioni amministrative, per le violazioni alle norme del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art. 7 bis del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sono sull'Ordinamento degli Enti Locali) e saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Nel caso di indebita occupazione di suolo pubblico ai fini di commercio, accertata dai competenti organi di polizia, si provvederà ai sensi dell'art. 3, commi 16-17 e 18 della legge n. 94 del 15/07/2009, in materia di sicurezza stradale così come recepita con determinazione sindacale n. 218 del 25/10/2010 e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22
DISPOSIZIONI TRANSIOTIRE E FINALI

1. Tutte le installazioni già autorizzate dovranno presentare, entro 30 giorni dalla scadenza della concessione e/o autorizzazione in atto, nuova domanda ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 285/1992, Regolamento TOSAP, approvato con delibera commissariale 5536/CS del 10.5.1992 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento per il Canone sulle iniziative pubblicitarie ed al Regolamento di Polizia Urbana.
3. Le norme previste dal presente regolamento si applicano anche alle domande pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora autorizzate.
4. In una ottica di imparzialità della azione della P.A. ed al fine di dare coerenza e omogeneità agli atti amministrativi si intendono decaduti tutti i provvedimenti, a vario titolo già rilasciati per le attività previste dal presente regolamento, consentendone esclusivamente la naturale scadenza temporale. Sarà pertanto cura del titolare del pubblico esercizio di somministrazione, precedentemente autorizzato, attivare il procedimento di cui all'art. 7.

Art. 22
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvata e dopo il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Il Responsabile del Settore VIII
Urbanistica e Sviluppo Economico
Arch. Audenzio Rizzato